

# CIRCOLARE n° 32/2013

DATA: 08/11/2013

A/TO CA: Titolare dell'attività / Responsabile Ambiente - Rifiuti

DA/FROM: TECNOLARIO S.r.l.

TEL/FAX N°: 0341 / 49.42.10

N° PAG.: 4

Oggetto: **Novità SISTRI**

## Fonti normative

- **D.Lgs. 152/2006** "Testo Unico Ambientale" art.189 c.3bis;
- **D.M. n. 52 del 18/02/2011** "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs.3 aprile 2006, n.152 e dell'art. 14 bis D.L. 1 luglio 2009, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102";
- **Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011** "Ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo – Stralcio – Sistri – Dia e Scia – Servizi locali – Robin tax su energia"
- **Legge n. 148 del 14/09/2011** "Conversione in legge del DI 138/2011 - Ripristino Sistri - Dia e Scia - Servizi locali - Robin tax su energia"
- **Decreto Ministeriale 10/11/2011 n. 219** "Modifiche e integrazioni al Dm del 18 febbraio 2011, n. 52 ("Regolamento Sistri")"
- **Decreto Legge n. 216 del 29/12/2011** "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (cd. "Milleproroghe") - Sistri, Discariche, Ato, Emergenza campana e Cov – Stralcio"
- **Legge 24 febbraio 2012 n. 14** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative" in vigore dal 28 febbraio 2011;
- **Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83** "Misure urgenti per la crescita del paese";
- **Decreto Ministeriale 20 marzo 2013 n. 96** "Termini di riavvio progressivo del SISTRI"
- **Decreto legge 31 agosto 2013 n.101** "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"
- **Legge 30 ottobre 2013 n. 125** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"
- **Circolare n. 1 del Ministero dell'Ambiente**

## Novità introdotte

Le principali novità introdotte dalla Legge n. 125/2013 sono di seguito riportate:

- **Sanzioni:** sospensione delle sanzioni previste per i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI per un periodo di 10 mesi, a decorrere dal 1° ottobre 2013; per questo periodo, ai soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, saranno applicate le sanzioni preesistenti relative alla tenuta dei registri di carico e scarico, formulari e dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti (art. 188, 189 e 190 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.);

- Trasporto intermodale: adesione obbligatoria al SISTRI per quei soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico da parte dell'impresa che effettuerà in successivo trasporto;
- Vettori esteri: l'inizio operatività del SISTRI per i vettori esteri che effettuano il trasporto di rifiuti speciali pericolosi all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio nazionale è fissato al 1° ottobre 2013;
- Rifiuti urbani pericolosi: dal 30 giugno 2014 è prevista una sperimentazione che prevede l'applicazione del SISTRI agli enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio;
- La modifica delle norme che regoleranno la tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari successivamente alla piena operatività del SISTRI. In particolare, sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
  - gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184;
  - gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;
  - gli intermediari ed i commercianti di rifiutiSono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:
  - gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;
  - le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.Le annotazioni sul registro di carico e scarico dovranno essere fatte rispettando le seguenti tempistiche:
  - per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;</li> <li>➤ per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;</li> <li>➤ per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione".</li> </ul>
<p><b>Termini di avvio operatività del sistema</b></p>	<p>I termini di avvio dell'operatività del SISTRI sono così definiti:</p> <p>1° ottobre 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuato che operano sul territorio nazionale;</li> <li>• per il trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;</li> <li>• gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali pericolosi;</li> <li>• i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi;</li> </ul> <p>3 marzo 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• produttori iniziali di rifiuti pericolosi;</li> <li>• enti e imprese che trasportano i rifiuti speciali da loro stessi prodotti, iscritti all'Albo nazionale dei Gestori ambientali;</li> <li>• Comuni e imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania;</li> </ul> <p>30 giugno 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvio fase sperimentale di applicazione del SISTRI per gli enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio.</li> </ul>

**Coordinamento  
tra soggetti  
iscritti al SISTRI  
e soggetti non  
iscritti**

Fino alla data del 3 marzo 2014, i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che non aderiscono al SISTRI su base volontaria, adempiono ai propri obblighi con le seguenti modalità:

- i produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE”, al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE”, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE” rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni;
- il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l’assolvimento dell’obbligo;
- in caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del trasportatore, la compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è a cura del gestore, che potrà utilizzare le schede di movimentazione numerate su carta dal trasportatore, se disponibili.

I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo devono essere accompagnati dal formulario di trasporto secondo quanto prescritto dall’articolo 193 del d.lgs. n. 152/2006.

Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali, non iscritto al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo, per i quali sia previsto l’utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nel campo “Annotazioni” della propria registrazione cronologica.

*TECNOLARIO S.r.l. rimane a Vostra disposizione per informazioni e chiarimenti.*

**Tecnolario S.r.l.**  
Area Ambiente